

Bruxelles, 23 aprile 2026  
(OR. en)

8526/26

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2026/0094 (NLE)**

---

---

**ENV 406  
CLIMA 220  
POLMAR 34**

## **PROPOSTA**

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	23 aprile 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 172 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale nella riunione della Commissione OSPAR del giugno 2026

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 172 final.

---

All.: COM(2026) 172 final



Bruxelles, 23.4.2026  
COM(2026) 172 final

2026/0094 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di convenzione  
per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale nella riunione della  
Commissione OSPAR del giugno 2026**

## RELAZIONE

### **1. OGGETTO DELLA PROPOSTA**

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Commissione della convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale ("Commissione OSPAR") in riferimento alla prevista adozione della raccomandazione sull'eliminazione graduale delle corde "dolly" utilizzate come foderoni.

### **2. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **2.1. La convenzione OSPAR**

Obiettivo della convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale (di seguito "convenzione OSPAR") è proteggere la zona marittima dell'Atlantico nordorientale dagli effetti pregiudizievoli delle attività umane, per salvaguardare la salute umana, preservare gli ecosistemi marini e, ogniqualvolta sia possibile, ripristinare l'equilibrio delle zone marine che hanno subito tali effetti pregiudizievoli. Essa conta 16 parti contraenti: Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Islanda, Irlanda, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Regno Unito, Svizzera e UE. La convenzione OSPAR è entrata in vigore il 25 marzo 1998.

#### **2.2. La Commissione OSPAR**

La Commissione OSPAR, istituita dall'articolo 10 dell'omonima convenzione, è composta di rappresentanti di ciascuna delle parti contraenti; si riunisce con cadenza periodica e ogniqualvolta ciò sia ritenuto necessario in caso di circostanze particolari. I suoi compiti sono, tra l'altro, vigilare sull'attuazione della convenzione e riesaminare le priorità dell'OSPAR, la situazione della zona marittima, l'efficacia delle misure adottate e la necessità di misure complementari o diverse. A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, della convenzione OSPAR, la Commissione OSPAR ha il potere di adottare decisioni e raccomandazioni conformemente all'articolo 13 della convenzione OSPAR.

A norma dell'articolo 20 della convenzione, ciascuna delle parti contraenti ha diritto a un voto in seno alla Commissione OSPAR. L'UE ha diritto a un numero di voti pari al numero degli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione. L'UE non esercita il proprio diritto di voto se lo esercita uno dei suoi Stati membri, e viceversa (articolo 20, paragrafo 2). A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, della convenzione OSPAR, le decisioni e le raccomandazioni sono adottate con voto all'unanimità delle parti contraenti o, qualora non sia possibile raggiungere l'unanimità, a maggioranza dei tre quarti delle stesse.

#### **2.3. L'atto previsto della Commissione OSPAR**

Nella riunione del giugno 2026 la Commissione OSPAR sarà chiamata ad adottare una raccomandazione relativa all'eliminazione graduale delle corde "dolly" utilizzate come foderoni nelle attività di pesca, al fine di ridurre in modo sostanziale i rifiuti marini derivanti dagli attrezzi da pesca (di seguito "l'atto previsto"). Le corde "dolly", costituite di materie plastiche, contribuiscono all'inquinamento da plastica e comportano inoltre rischi duraturi per le specie marine che vi si impigliano.

La raccomandazione, che non è giuridicamente vincolante, incoraggia le parti contraenti dell'OSPAR ad adottare misure nazionali per sostituire le corde "dolly" con alternative adeguate dal punto di vista ambientale e a sostenere la sperimentazione e lo sviluppo di tali

alternative. Le esorta inoltre a prodigare sforzi collettivi per lo scambio di informazioni, il superamento dei potenziali ostacoli e la promozione di misure giuridiche non appena saranno disponibili alternative adeguate.

La raccomandazione promuove inoltre gli interventi di monitoraggio per comprendere l'impatto delle corde "dolly" sull'ambiente marino.

### **3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE**

La posizione da adottare nella riunione della Commissione OSPAR del giugno 2026 consiste nel sostenere l'adozione dell'atto previsto. La raccomandazione è in linea con la legislazione dell'UE in materia di protezione dell'ambiente marino, tra cui la direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente e la direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino. Un elemento fondamentale della direttiva citata consiste in particolare nell'adozione di misure volte a evitare che i rifiuti marini causino danni all'ambiente costiero e marino, un aspetto essenziale per conseguire un buono stato ecologico delle acque marine.

Il regolamento (UE) 2019/1241 stabilisce inoltre disposizioni per la conservazione delle risorse della pesca e la protezione degli ecosistemi marini. Tali atti legislativi dell'UE definiscono un quadro coerente per l'eventuale eliminazione graduale delle corde "dolly" al fine di mitigare l'inquinamento da plastica, in linea con gli obiettivi della prevista raccomandazione OSPAR. Una posizione dell'Unione sulla raccomandazione prevista è necessaria in quanto faciliterà l'attuazione delle politiche e della legislazione dell'UE, contribuendo a prevenire danni all'ambiente marino e a migliorarne la protezione. Si propone pertanto che l'Unione sostenga l'adozione dell'atto previsto.

## **4. BASE GIURIDICA**

### **4.1. Base giuridica procedurale**

#### *4.1.1. Principi*

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*<sup>1</sup>.

#### *4.1.2. Applicazione al caso concreto*

La Commissione OSPAR è un organo istituito da un accordo, ossia dalla convenzione OSPAR.

L'atto previsto costituisce un atto avente effetti giuridici ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE, in quanto la raccomandazione sull'eliminazione graduale delle corde "dolly" utilizzate come foderoni nelle attività di pesca, benché non giuridicamente vincolante,

---

<sup>1</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

produce effetti giuridici ai sensi del diritto internazionale, dato che la convenzione OSPAR impone alle parti contraenti un obbligo di condotta per quanto riguarda l'attuazione delle raccomandazioni della Commissione OSPAR.

In tale contesto, è opportuno fare riferimento all'articolo 22 della convenzione OSPAR, che impone alle parti contraenti l'obbligo giuridico di presentare a intervalli regolari alla Commissione OSPAR relazioni su: "a) le misure legislative, regolamentari o ogni altra misura da essi adottate al fine di attuare le disposizioni della presente convenzione e le decisioni e raccomandazioni adottate in applicazione della stessa, con particolare riguardo alle misure adottate per prevenire e sanzionare ogni atto contrario a tali disposizioni; [...]". Inoltre, l'articolo 23 della convenzione OSPAR stabilisce che la Commissione OSPAR "valuta il rispetto, da parte [delle relazioni], della convenzione e delle decisioni e raccomandazioni adottate in applicazione della medesima".

Tali disposizioni chiariscono che la convenzione OSPAR stabilisce, in modo giuridicamente vincolante, che le parti sono tenute ad adottare misure per attuare le raccomandazioni della Commissione OSPAR e a riferire in merito a tali misure e che la loro conformità a tali raccomandazioni è monitorata dalla Commissione OSPAR, imponendo pertanto alle parti un obbligo di condotta per quanto riguarda tali raccomandazioni. Per questo motivo si considera che le raccomandazioni OSPAR producano effetti giuridici nei confronti delle parti contraenti, compresa l'Unione, ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

Nel caso della raccomandazione sull'eliminazione graduale delle corde "dolly" utilizzate come foderoni, l'esistenza di effetti giuridici è confermata dal contenuto della raccomandazione. In tale contesto, occorre fare riferimento al punto 5 della raccomandazione dal titolo "Relazioni sull'attuazione", in virtù del quale le parti sono tenute ad attuare la raccomandazione e a riferire in merito, utilizzando un modello di relazione ad hoc che figura nell'allegato I della raccomandazione.

L'atto previsto ha pertanto effetti giuridici per l'Unione ai sensi del diritto internazionale, dato che all'Unione, in quanto parte contraente della convenzione OSPAR, è imposto un obbligo di condotta, in virtù del quale è tenuta ad attuare l'atto previsto e a riferire in merito. L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

## **4.2. Base giuridica sostanziale**

### *4.2.1. Principi*

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

### *4.2.2. Applicazione al caso concreto*

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la protezione dell'ambiente. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE.

### **4.3. Conclusioni**

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale nella riunione della Commissione OSPAR del giugno 2026**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 98/249/CE del Consiglio, del 7 ottobre 1998, l'Unione ha concluso la convenzione OSPAR (la "convenzione").
- (2) A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, della convenzione, la commissione istituita dall'articolo 10, paragrafo 1, della convenzione (la "Commissione OSPAR") può adottare decisioni e raccomandazioni conformemente all'articolo 13 della convenzione.
- (3) Nella 29<sup>a</sup> riunione ordinaria, che avrà inizio il 22 giugno 2026, la Commissione OSPAR è chiamata a adottare una raccomandazione sull'eliminazione graduale delle corde "dolly" utilizzate come foderoni.
- (4) Se adottata, la raccomandazione della Commissione OSPAR sull'eliminazione graduale delle corde "dolly" utilizzate come foderoni produrrà effetti giuridici per l'Unione.
- (5) È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare in sede di Commissione OSPAR per quanto riguarda la raccomandazione sull'eliminazione graduale delle corde "dolly" utilizzate come foderoni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

L'Unione approva l'adozione, in sede di Commissione OSPAR, della raccomandazione sull'eliminazione graduale delle corde "dolly" utilizzate come foderoni.

### *Articolo 2*

Modifiche tecniche marginali alla posizione di cui all'articolo 1 possono essere concordate senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*